



Comune di Pralboino

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 0 del 27-04-2023.

Copia

OGGETTO: *****

L'anno *****, addì ***** del mese di ***** alle ore *****, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ***** di ***** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SPOTI DOTT. FRANCO	*****	
2	GUINDANI MATTEO	*****	
3	FERRARI CRISTIANO	*****	
4	GUARINELLI EUGENIO	*****	
5	GUARNERI CLAUDIA	*****	
6	SCOTTI MASSIMO	*****	
7	GIOVANETTI PIERLUIGI	*****	
8	RODELLA MARCO	*****	
9	GATTI SONIA	*****	
10	ZOPPEI MARIA	*****	
11	BROCCHETTI ALESSANDRO	*****	
Presenti *****		Assenti *****	

Assiste il ***** ***** ***** *****.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il ***** ***** ***** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Preso atto che la riunione del Consiglio comunale si svolge nella sala consiliare del palazzo comunale, in videoconferenza con il Segretario comunale dott.ssa Caty Lazzaroni, in conformità al vigente regolamento del C.C. approvato con delibera n. 20 del 28.05.2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Consorzio Bassa Bresciana Centrale, originariamente costituito con Decreto Prefettizio n. 1519 in data 1 settembre 1975 è stato costituito al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico del comprensorio interessato, tra cui il reperimento di aree da attrezzare con le necessarie infrastrutture tecniche per poi destinarle all'insediamento di attività produttive, ha avuto, tra i suoi ulteriori obiettivi, la gestione sovracomunale di servizi di interesse pubblico quali la raccolta differenziata delle materie seconde e dei rifiuti pericolosi (affidati alla Società CO.G.E.S. S.p.A.), nonché il completamento delle infrastrutture delle aree industriali site in località Chiesuola di Ponteviso.
- in data 16 novembre 1995 gli enti associati provvedevano, attraverso la firma di una nuova convenzione pattizia, a trasformare il Consorzio nella forma prevista dall'art. 25 della Legge "142", attribuendogli la fisionomia del Consorzio-Azienda e, quindi, utilizzando le facoltà concesse dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, con la sottoscrizione della nuova convenzione in data 1 marzo 1997, il Consorzio ricostruiva il patto di cooperazione tra gli enti associati eliminando le finalità di carattere economico imprenditoriale (definitivamente riservate alla CO.G.E.S. S.p.A.), assumendo la fisionomia di ente locale plurimo per la gestione di attività non produttive;
- lo stesso Consorzio ha assunto pertanto a far da data dal 1° marzo 1997 la forma di Azienda Speciale, secondo le norme previste per gli enti locali territoriali e non più quello di consorzio di scopo;
- con Deliberazione n. 7 del 10 aprile 2014, il Consorzio è stato sciolto e messo in liquidazione come previsto dalla legge.

ALTRESÌ PREMESSO CHE:

- la società CO.G.E.S. S.p.A. è stata costituita nell'anno 1988 per gestire la gestione di servizi strumentali, tra i quali il servizio di nettezza urbana, smaltimento e cernita dei rifiuti urbani, compreso il trasporto, nonché il servizio di recupero della plastica e altri servizi a favore degli enti pubblici soci e degli enti pubblici in controllo analogo indiretto per il tramite del socio Consorzio Bassa Bresciana Centrale (ora C.B.B.C. S.r.l.);
- in data 29 giugno 2011 sono usciti dalla società i soci APRICA S.p.A., Linea Energia S.p.A., CHEMIRICERCHE S.r.l., AUTOTRASPORTI FRATELLI AMIGHETTI S.n.c., LA.BI.CO.2 S.r.l., Consorzio Agrario Lombardoveneto S.c.a.r.l., andando a ripristinare il pieno controllo pubblico della società.
- con modifica statutaria in data 26 marzo 2018 a rogito del notaio Mario Mistretta, è stata individuata, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, la forma dell'in house providing per la società CO.G.E.S. S.p.A. con conferma dei requisiti previsti per il controllo analogo da parte degli enti soci;
- CO.G.E.S. S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria con autorizzazione all'esercizio provvisorio in data 6 novembre 2019, anche in ragione del perdurare della situazione debitoria derivante dalla realizzazione dell'impianto di depurazione di proprietà della controllante azienda speciale Consorzio Bassa Bresciana Centrale;

TENUTO CONTO CHE:

- In conseguenza della ricognizione delle posizioni debitorie e creditorie tra la società stessa, la controllante e l’Ufficio d’Ambito di Brescia iniziate nel 2016, si è rilevata, la possibilità di addivenire ad una fusione per incorporazione della società CO.G.E.S. S.p.A. nel Consorzio Bassa Bresciana Centrale, così da permettere una confusione tra le posizioni debitorie e creditorie e unificare la posizione di soggetti che, in origine, avevano una soggettività giuridica distinta per permettere all’ente realizzatore dell’opera (il Consorzio) di veicolare i contributi pubblici ricevuti e alla sua società strumentale di gestire l’impianto di depurazione: ciò, invero, non è mai avvenuto in quanto le disposizioni normative sopravvenute nel mentre della realizzazione dell’opera non hanno mai permesso alla società di vedere remunerate le opere realizzate e quindi i capitali utilizzati.
- Anche con finalità liquidatorie dell’Azienda speciale Consorzio Bassa Bresciana Centrale si è addivenuto ad un atto di indirizzo in data 9 giugno 2020 nel quale i Comuni soci del Consorzio hanno autorizzato la trasformazione dell’Azienda Speciale in società di capitali.
- l’Azienda speciale Consorzio Bassa Bresciana Centrale è stata trasformata, ai sensi dell’art. 115 del TUEL in C.B.B.C. S.R.L. con atto a rogito del notaio Giammatteo Rizzonelli in data 27 dicembre 2021, al quale ha fatto seguito atto di ricognizione del capitale sociale ex art. 115 c. 3 del TUEL e determinazione del valore di recesso dei soci in data 29 dicembre 2022.

CONSIDERATO CHE:

- gli *asset* posseduti dal CONSORZIO permettono l’erogazione di servizi di interesse pubblico a favore del soggetto gestore del ciclo idrico integrato, oggi erogato senza remunerazione in ragione delle vigenti disposizioni di legge, e che potrebbe essere remunerato con risorse proprie nel rispetto della normativa nazionale e regionale assumendo il ruolo di società grossista del ciclo idrico una volta proceduto alla trasformazione in società di capitali, essendo necessario qualificare a livello giuridico tali servizi alla luce della vigente normativa, al fine di dimostrare la indispensabile qualificazione in termini di attività strumentale a favore degli enti locali partecipanti, si precisa che la valorizzazione degli *asset* posseduti permette:
 - il realizzarsi un’attività rilevante per la collettività, potendo in tal modo garantire la qualità dell’acqua condotta e della depurazione della stessa,
 - l’eliminazione e la riduzione delle condizioni di rischio per il bacino idrico di riferimento, considerando altresì il controllo analogo garantito agli enti soci sulle procedure di manutenzione delle acque, seppur nell’ambito di un servizio a favore di soggetti svolgenti il servizio pubblico di distribuzione idrica,
 - al contempo garantire l’attività strumentale, rivolta agli stessi enti promotori della società, di conservazione e valorizzazione di beni di interesse collettivo posseduti.

CONSIDERATO INOLTRE CHE,

al servizio sopra indicato verrà aggiunto l’ulteriore servizio pubblico di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti urbani, in linea con la vigente normativa sulle società “in house providing”;

TENUTO CONTO CHE:

con nota trasmessa ai soci di C.B.B.C. S.r.l. e ai soci di CO.G.E.S. S.p.A. in data 31 gennaio 2023, l’Amministratore Unico di C.B.B.C. S.r.l. ha evidenziato la necessità di provvedere, ai sensi dell’art. 2505 bis, ad un atto di indirizzo predisposto dai Comuni soci che autorizzi o meno alla fusione per incorporazione di CO.G.E.S. S.p.A. in C.B.B.C. S.r.l. nella specifica modalità di: preventivo recesso ai valori contabili risultanti dal progetto di fusione e risultanti dalla relazione illustrativa redatta in data 8 marzo 2023, risultanti dalla ricognizione del patrimonio delle società partecipanti alla fusione.

TENUTO CONTO CHE:

Dal progetto di fusione risulterà una riorganizzazione societaria tale da attribuire tutti i beni patrimoniali oggi riferibili alle singole società in capo ad un unico soggetto, nonché un'unica società affidataria dei servizi affidati dai Comuni soci,

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 e successive modifiche prevede che *“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”*;
- **con precedente deliberazione consiliare n. 44_ del 19.12.2022 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dove è stata confermata la volontà di dismettere la partecipazione in quanto non svolge più attività di produzione di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità del Comune di Pralboino;**
- il presente atto di indirizzo è necessario alla valutazione del progetto di fusione per incorporazione da parte dell'organo amministrativo di C.B.B.C. S.r.l. e dell'organo della liquidazione di CO.G.E.S. S.p.A. e quindi alla valutazione di un'operazione che porterà alla creazione di un soggetto che potrà:
 - ottimizzare i costi e razionalizzare la gestione delle risorse organizzative, che potrà portare allo sviluppo di importanti sinergie e rendere possibile l'erogazione di servizi aggiuntivi ovvero permettere una più agile dismissione degli asset e dei rami d'azienda posseduti,

VERIFICATO PERTANTO CHE:

Le società hanno messo a disposizione:

- il Progetto di fusione (all. 1);
- lo Statuto già adottato da C.B.B.C. S.r.l. con l'atto di trasformazione citato in premessa (all. 2),
- la Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c. (all. 3);

TENUTO CONTO CHE:

- essendo la fusione eseguita ex art. 2505 bis non si fa luogo a quanto previsto dall'art. 2501 sexies c.c. sulla congruità del rapporto di cambio.
- gli effetti civili dell'operazione di fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, mentre gli effetti contabili e fiscali, di cui al primo comma dell'articolo 2501-ter, nn. 5) e 6) c.c. e all'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986, decorreranno dal 1° gennaio dell'esercizio sociale durante il quale la fusione avrà effetto civile;

DATO ATTO che il Comune di Pralboino partecipa in misura pari allo 0,17 % al capitale sociale di Coges spa in liquidazione;

CONFERMATA QUINDI la volontà dell'Amministrazione comunale di non procedere alla fusione anzidetta per la cui attuazione è necessario che C.B.B.C. acquisti preventivamente le azioni detenute dal Comune di Pralboino, confermando così la volontà dell'Amministrazione comunale di dismettere la partecipazione in quanto la società non svolge più attività di produzione di servizi di interesse generale e necessari per questo Ente ;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di _Pralboino, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 21.12.2016 e successive modificazioni;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 19 del 26.3.2019_ e successive modificazioni;
- il Bilancio di previsione 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 6 del 4.4.2023 e il DUP 2023/2025 approvato con delibera consiliare 5 del 4.4.2023;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile dell'Area economico e finanziaria dell'Ente, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO, inoltre, il parere del Revisore Unico dei Conti, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, espresso con verbale n. 7 del 19.4.2023;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte;
- 2) di prendere atto e **non approvare** il Progetto di fusione per incorporazione di CO.G.E.S. S.p.A. in C.B.B.C. s.r.l. redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter c.c., e dei documenti allegati alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di richiedere il recesso ex art. 2502 alla società Coges spa in liquidazione;
- 4) di dare atto che la presente proposta di deliberazione, nella sezione Amministrazione trasparente per consentire la presentazione di eventuali osservazioni così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/16;
- 5) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale del Comune di Pralboino, così come previsto dall'art.7, comma 4, del D.Lgs. 175/16;
- 6) di trasmettere il presente atto deliberativo e la documentazione allegata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/16;
- 7) di autorizzare il rappresentante del Comune di Pralboino in assemblea ad esprimere parere non favorevole all'operazione di fusione e alla sottoscrizione di tutti i documenti e/o atti strettamente connessi e consequenziali, con eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al fine di dare materiale esecuzione a quanto indicato nella presente deliberazione e nei documenti allegati;
- 8) di autorizzare pertanto l'esercizio del diritto di vendita secondo le modalità indicate nel progetto di fusione;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si dà atto che la seduta del Consiglio comunale è risultata visibile in streaming al pubblico interessato sulla piattaforma Google meet al link <https://meet.google.com/vtv-ufbf-qxt> come evidenziato nell'avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente

Letto, confermato e sottoscritto

IL
F.to *****

IL *****
F.to *****

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni dal ***** al *****.

IL *****
F.to *****

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ***** , decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

[X] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pralboino IL *****
Lì, F.to *****


Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pralboino IL *****
27/04/2023 *****

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALL'ART. 24, D. LGS. N. 175/2016 DEFINIZIONE INDIRIZZI PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CO.G.E.S. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE NELLA SOCIETA C.B.B.C. S.R.L. DELIBERAZIONE RELATIVE AL RIFIUTO DELL'OPERAZIONE E RECESSO DALLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA


**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
(Art.49, comma L. T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

 VISTO si esprime parere Favorevole
motivazioni allegate

Pralboino, 04-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. FRANCO SPOTI

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49, comma 1, T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

 VISTO si esprime parere Favorevole
motivazioni allegate

Pralboino, 04-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Domenica Aimò